COMUNITA' DELLA PAGANELLA

(Provincia di Trento)

CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' DELLA PAGANELLA ED I COMUNI DI ANDALO, CAVEDAGO, FAI DELLA PAGANELLA, MOLVENO E SPORMAGGIORE PER L'ISTITUZIONE, PER LA STAGIONE INVERNALE 2024-2025, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO-TURISTICO PER IL COLLEGAMENTO, MEDIANTE AUTOBUS, DEI MEDESIMI COMUNI.

Tra i signori:

1. Zeni Arduino, nato a Trento il 21.03.1959, Presidente "pro tempore" della Comunità della Paganella domiciliato legalmente per la carica presso la sede della Comunità in piazzale Paganella n. 3, ad Andalo, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, codice fiscale 96085230223, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio dei Sindaci n. 15 dd. 20.11.2024 eseguibile;
2. Perli Alberto, nato a Trento il 16.02.1973, Sindaco "pro tempore" del Comune di Andalo, domiciliato legalmente per la carica presso la sede comunale in piazza Centrale n. 1, ad Andalo, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, codice fiscale 00319630224, a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n. 29 di data 25.11.2024, eseguibile;
3. Viola Corrado, nato a Cavedago l'11.08.1957, Sindaco "pro tempore" del Comune di Cavedago domiciliato legalmente per la carica presso la sede comunale in piazza S. Lorenzo n. 1, a Cavedago, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, codice fiscale 00292860228, a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n. 37 di data 25.11.2024, eseguibile;
4. Mottes Mariavittoria, nata a Trento il 15.07.1972, Sindaco "pro tempore" del Comune di Fai della Paganella domiciliata legalmente per la carica presso la sede comunale in via Villa n. 21, a Fai della Paganella, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, codice fiscale 00431040229, a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n. 31 di data 28.11.2024, eseguibile;
5. Sartori Matteo, nato a Rovereto il 02.04.1971, Sindaco "pro tempore" del Comune di

Molveno domiciliato legalmente per la carica presso la sede comunale in via Marconi n. 1, a Molveno, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, codice fiscale 00149120222, a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n. 47 di data 27.11.2024, eseguibile.

6. Pomarolli Mirco, nato a Mezzolombardo il 09.06.1973, Sindaco "pro tempore" del Comune di Spormaggiore domiciliato legalmente per la carica presso la sede comunale in Piazza Fiera n. 1, a Spormaggiore, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, codice fiscale 00318880226, a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n. 32 di data 28.11.2024, eseguibile.

Premesso:

- che i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore sono soggetti, nel periodo invernale a notevoli flussi turistici, per cui il traffico veicolare circolante sulle strade dei medesimi Comuni raggiunge livelli assai elevati a causa anche della rilevante mobilità intercomunale per l'accesso a impianti di risalita e piste da sci;
- che al fine di limitare l'utilizzo degli autoveicoli di proprietà da parte degli ospiti per gli spostamenti intercomunali, con i conseguenti benefici in termini di miglioramento della circolazione stradale, di minor inquinamento acustico e dell'aria e di dimensionamento dei parcheggi, le Amministrazioni comunali interessate sono intenzionate ad istituire un servizio di trasporto urbano-turistico con autobus;
- che il servizio di trasporto è disciplinato dalla L.P. 09.07.1993 n. 13 e ss.mm.. ed in particolare dall'articolo 22 che, letto in combinazione con la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1994 dd. 04.08.2000, attribuisce a tutti i Comuni della Provincia di Trento la facoltà di istituire il servizio di trasporto urbano turistico avvalendosi di imprese di trasporto aventi determinati requisiti tecnici e finanziari;
- che per ragioni di razionalità organizzativa ed anche per maggiore economicità di gestione, i Comuni sopra elencati hanno concordato di gestire il servizio in forma associata, ai sensi dell'articolo 40 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm., affidando a tal fine alla Comunità della Paganella la funzione di Ente capofila e regolamentando i rispettivi rapporti con apposita convenzione, in cui vengono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti

finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie e viene previsto che il servizio venga affidato dalla Comunità della Paganella alla società Trentino Trasporti S.p.A. con sede in Trento sulla base del disciplinare di affidamento del servizio, concordato, da un lato, con la stessa società e, dall'altro, con l'Azienda per il Turismo Soc. cons. a r.l. SB, che concorre all'organizzazione e alla gestione del servizio stesso, impegnandosi anche a coprire integralmente tutte le spese ed i costi conseguenti che saranno, quindi, rendicontati da Trentino Trasporti S.p.a. direttamente alla Comunità della Paganella, in qualità di "capofila" del servizio, la quale, successivamente, provvederà a chiedere all'Azienda per il Turismo Soc. cons. a r.l. SB l'importo a totale rimborso degli oneri sostenuti per i servizi di organizzazione e gestione del predetto servizio pubblico di trasporto urbano-turistico.

- che di conseguenza nessun "onere effettivo" graverà sui Comuni che istituiscono il servizio, né sulla Comunità della Paganella, considerato che tutte le relative spese, anticipate dalla Comunità capofila, saranno rimborsate dall'Azienda per il Turismo Soc. cons. a r.l. SB;
- che i sopracitati soggetti, sulla base anche delle indicazioni formulate in merito dal Presidente della Comunità e dai Sindaci dei Comuni interessati, hanno già elaborato una proposta relativa alla durata del servizio, prevista indicativamente dal 21 dicembre 2024 al 23 marzo 2025, salvo variazioni in aumento o in diminuzione della durata del servizio determinate dall'andamento della stagione turistica, delle modalità di svolgimento dello stesso (numero delle corse, individuazione delle fermate ecc.), dei costi del servizio, nonché delle modalità di accesso al servizio da parte degli utenti (gratuito – a porte aperte).

Tutto ciò premesso

Tra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Per la stagione turistica invernale 2024-2025, la Comunità della Paganella, quale Ente capofila, nonché i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore istituiscono, in forma associata, ai sensi dell'articolo 35 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, il servizio di trasporto pubblico urbano per il collegamento dei rispettivi territori comunali mediante tre distinte linee di autobus: "Molveno – Andalo" (linea A), "Fai della Paganella –

Santel – Andalo" (linea B) e "Spormaggiore – Cavedago - Andalo" (linea C), con eventuali corse aggiuntive al bisogno sui medesimi tratti nel numero di 220.

ART. 2

La Comunità della Paganella è individuata quale Ente capofila e titolare, ai fini organizzativi e gestionali, del servizio oggetto della presente convenzione.

ART. 3

Il servizio, che avrà durata limitata alla stagione invernale 2024-2025 sarà affidato dalla Comunità della Paganella alla società Trentino Trasporti S.p.a. di Trento, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della L.P. 09.07.1993 n. 16, fatta salva la possibilità per la medesima società di affidare in appalto parte del servizio ad imprese di trasporto aventi i requisiti tecnici e finanziari stabiliti, nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 8 della L.P. 09.07.1993 n. 16.

Nel caso vi fosse la necessità di effettuare corse supplementari di integrazione all'attività di Trentino Trasporti S.p.a., per le quali la medesima si dichiarasse impossibilitata, sarà possibile l'affidamento ad altri soggetti da individuarsi.

Le modalità di svolgimento del servizio da parte della società Trentino Trasporti S.p.a. di Trento saranno stabilite da apposito disciplinare di affidamento del servizio da stipularsi con la Comunità ente capofila, sulla base dello schema allegato alle deliberazioni del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Paganella e dei Consigli comunali che hanno istituito il servizio oggetto della presente convenzione.

Il servizio è gratuito ("a porte aperte") per tutte le linee.

ART. 4

Alla verifica dell'attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione, alla formulazione di proposte destinate a migliorare il funzionamento del servizio convenzionato e alla ricerca di soluzioni di eventuali problemi connessi allo svolgimento del servizio medesimo, si provvede in occasione di periodiche riunioni tra i soggetti convenzionati e la società cui è affidata la gestione del servizio.

La Comunità capofila provvede a promuovere gli incontri di cui al comma precedente, i quali devono tenersi comunque ogni qualvolta le amministrazioni interessate ne segnalino

l'opportunità. A tali incontri per i Comuni partecipano i Sindaci o loro delegati.

ART. 5

I costi del servizio di trasporto urbano-turistico invernale per la stagione invernale 2024-2025, sono quelli risultanti dal preventivo di spesa della società Trentino Trasporti S.p.a. con sede a Trento (prot. n. 16394 di data 08.11.2024), acquisito agli atti della Comunità della Paganella al n. 3431 del 08.11.2024.

Tali costi saranno rendicontati da Trentino Trasporti S.p.A. direttamente all'Ente "capofila" (Comunità della Paganella).

I suddetti costi del servizio di trasporto urbano-turistico per il collegamento, durante la stagione invernale 2024-2025, dei territori dei Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore, attivato dagli stessi Comuni e dalla Comunità della Paganella su esplicita richiesta dell'Azienda per il Turismo Soc. cons. a r.l. SB, saranno integralmente rimborsati dall'Azienda per il Turismo Soc. cons. a r.l. SB alla Comunità "capofila", che le ha anticipate, e dunque nessun "onere effettivo" graverà sulla Comunità e sui Comuni che istituiscono il servizio.

A fronte della predetta integrale copertura del costo del servizio, la Comunità della Paganella si obbliga a riversare all'Azienda per il Turismo Soc. cons. a r.l. SB, secondo le modalità dalla stessa comunicate, il contributo che sarà eventualmente concesso alla Comunità "capofila" dalla Provincia Autonoma di Trento a valere sul fondo per il sostegno di specifici servizi comunali di cui all'articolo 6 bis della L.P. 15.11.1993 n. 36 e ss.mm. a parziale copertura dei costi del servizio di trasporto urbano intercomunale per la prossima stagione invernale. A tal fine i Comuni demandano alla Comunità "capofila" l'invio della necessaria documentazione amministrativa ai competenti uffici della P.A.T.

In caso di mancato rimborso totale o parziale dei costi da parte dell'Azienda per il Turismo Soc. cons. a r.l. SB alla Comunità della Paganella, gli stessi saranno ripartiti tra i Comuni istitutori del servizio in parti uguali.

In tal eventualità, a seguito della rendicontazione che Trentino Trasporti S.p.A. trasmetterà a fine servizio, la Comunità della Paganella, in qualità di "capofila" comunicherà ai Comuni aderenti alla presente convenzione le quote di spesa che ciascuno di essi dovranno rimborsare

alla Comunità della Paganella.

ART. 6

Le Amministrazioni comunali, come sopra rappresentate, si impegnano a rispettare la presente convenzione, stabilendo che eventuali controversie che insorgessero in dipendenza di esse saranno riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della L.R. 13/1993.

ART. 7

Le parti dichiarano che il presente atto ha effetto dalla data di sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti degli enti contraenti, è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed è esente da bollo ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e, rispettivamente, dell'articolo 16 della Tabella B allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m..

Il presente atto, letto dalle parti, viene trovato conforme in tutto e per tutto alle loro volontà e quindi sottoscritto per accettazione in forma digitale.

Letto, confermato e sottoscritto mediante firma digitale.

COMUNITA' DELLA PAGANELLA

Il Presidente – Zeni Arduino _____

COMUNE DI ANDALO

Il Sindaco – Perli Alberto _____

COMUNE DI CAVEDAGO

Il Sindaco – Viola Corrado _____

COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA

Il Sindaco – Mottes Mariavittoria _____

COMUNE DI MOLVENO

Il Sindaco – Sartori Matteo _____

COMUNE DI SPORMAGGIORE

Il Sindaco – Pomarolli Mirco _____